NORME PER IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 8

Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili

Le condizioni economiche per la concessione della pensione d'invalidita' e per l'assegno mensile di cui al precedente art. 7 ai mutilati ed invalidi civili, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sono quelli previsti nel precedente art. 3 per la concessione della pensione sociale. L'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di eta' inferiore ai 18 anni, non deambulanti, di cui al precedente art. 7, e' attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore, a condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue. (1) (4) (6)

Versione in vigore dal 23 febbraio 1977, non più in vigore dal 1 marzo 1980 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Titolo	I — Miglioramenti delle prestazioni di previdenza e di assistenza sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1974

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".

(4) La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 7 comma 2) che "I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale."

(6) Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160,

sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a L. 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale." Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 ha inoltre disposto (con l'art. 3-bis comma 1) che " Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo 1, il limite di reddito di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' elevato per la concessione dell'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di eta' inferiore ai 18 anni, non deambulanti, da L. 1.560.000 a L. 3.120.000 e viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-miglioramento-di-alcuni-trattamenti-previdenziali-ed/art-8-condizioni-economiche-per-le-provvidenze-ai-mutilati-ed-invalidi/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it